

COMUNE DI VILLENEUVE
VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE VILLENEUVE
VALLEE D'AOSTE

CAPITOLATO SPECIALE

GESTIONE AREA ATTREZZATA DENOMINATA
“PARC CHAVONNE”



ART. 1

Oggetto del servizio

Il servizio consiste nella gestione e nella sorveglianza dell'area di proprietà comunale denominata "Parc Chavonne" sita in Loc. Chavonne del Comune di Villeneuve, destinata a parco pubblico e ad area pic-nic.

L'area può essere utilizzata per favorire iniziative da parte di associazioni non aventi scopo di lucro o anche di privati, per l'organizzazione di incontri organizzati, manifestazioni, conferenze, dibattiti, ecc.

Nell'area verde possono essere organizzate le seguenti attività:

- **manifestazioni a rilevanza pubblica:** consistenti in iniziative di carattere sociale, culturale, turistico, sportivo o ludico aperte a tutti coloro che vogliono partecipare ancorché rivolto ad un target specifico;
- **manifestazioni a partecipazione limitata:** consistenti in iniziative a carattere sociale, culturale, turistico, sportivo o ludico rivolte ad un gruppo prescelto di partecipanti, gruppo che, a seconda dei casi, potrà essere predefinito o meno;
- **iniziative private:** consistenti nell'organizzazione di feste organizzate da privati con partecipazione ad invito che prevedano l'occupazione di una parte del parco con attrezzature quali gazebo, tendoni o altro. Rientrano in tale tipologia, ad esempio, i festeggiamenti per matrimoni, lauree, feste in genere;
- **organizzazione** di concerti e manifestazioni notturne, previa autorizzazione da parte del Comune, con un massimo di n. 5 eventi stagionali, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato;
- **palco per spettacoli** che potrà essere utilizzato previa autorizzazione del Comune, mentre é escluso l'accesso agli utenti dell'area nelle altre occasioni. In caso di organizzazione di concerti, la potenza impegnata della fornitura di energia elettrica dovrà essere previamente verificata, con un preavviso minimo di 15 giorni, con l'Ufficio Tecnico per consentire il suo eventuale adeguamento con i relativi costi a carico del gestore.

Il gestore ha la possibilità, nel rispetto del vincolo pubblico, di gestire in proprio l'attività riservando una parte dell'area per l'organizzazione di attività di svago ludico-sportive (centri estivi, attività sportive, ecc...).

ART. 2

Soggetti ammessi alla gara

Possono presentare l'offerta gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che non versano in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che siano iscritti nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni sportive.



ART 3

Attrezzature presenti nell'area

Nell'area sono presenti le seguenti attrezzature a disposizione del gestore:

- a) Area verde attrezzata:
 - n. 13 tavoli in legno
 - n. 34 panche in legno
 - n. 4 griglie
- b) Campo di calcio
- c) n. 2 campi da bocce
- d) n. 9 campi da palet
- e) Capannone: dimensioni 25,00 x 10,00
- f) Palco: dimensioni 10,00 x 4,00 per concerti e premiazioni ecc.
- g) Blocco servizi igienici: composto da n.2 wc + antibagno, 1 wc per portatori di handicap + antibagno
- h) n. 3 Box in lamiera e n. 1 in pietra: contenenti materiali quali n. 19 tavoli e n. 37 panche di proprietà del Comune ed a disposizione del gestore
- i) Piccolo parco giochi per bambini: n. 1 scivolo, n. 2 altalene, n. 1 casetta e n. 1 gioco a molle
- j) Un fontanile in legno + fontanella a colonna in pietra

ART.4

Durata

La durata del contratto è di anni 1 (uno) decorrenti dalla data di aggiudicazione. L'amministrazione Comunale, con proprio atto amministrativo da comunicarsi con un preavviso di 60 giorni, ha la facoltà di rinnovare il contratto, dopo il primo anno, per soli ulteriori 2 (due) anni sotto tutti i patti e condizioni di cui in appresso; alla scadenza il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di provvedere alla comunicazione. Il gestore ha la facoltà di rescindere dal contratto con comunicazione da far pervenire con un preavviso di 6 (sei) mesi a mezzo raccomandata A/R.

Alla scadenza del contratto il gestore dovrà restituire al Comune gli impianti, le strutture e tutti i beni oggetto del presente capitolato nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso.

ART 5

Periodi di funzionamento

L'apertura dell'area avviene nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre (con possibilità di prolungare il periodo di apertura a discrezione del gestore nel periodo dal 15 marzo al 30 ottobre e comunque compatibilmente con le condizioni climatiche), con il seguente orario di apertura: dalle h. 9,00 alle h. 19,00.

In caso di organizzazione di concerti l'orario di apertura è consentito sino alle ore 1,00.



ART. 6
Oneri del gestore

Gli oneri gravanti sul gestore sono i seguenti:

- a) Gestione e sorveglianza.
1. La gestione dell'area è prevista per l'intero periodo di apertura;
 2. La sorveglianza dovrà essere effettuata nei giorni di sabato e domenica durante l'intero periodo di apertura.
- b) Area. Su tutta la superficie dell'area il gestore dovrà:
- 1) Provvedere alla raccolta dei rifiuti e delle immondizie sparse, con frequenza giornaliera,
 - 2) Raccogliere periodicamente le ramaglie e il fogliame;
 - 3) Trasportare i rifiuti raccolti direttamente ad un centro di raccolta dei rifiuti solidi urbani; la raccolta dovrà essere effettuata in modo differenziato;
 - 4) Provvedere all'irrigazione di tutta l'area.
- c) Campo Sportivo Il gestore è tenuto a provvedere all'irrigazione all'apertura e alla chiusura del cancello, alla sorveglianza sul corretto uso del campo ed alla sua tenuta decorosa. L'uso del campo sportivo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
il campo è a disposizione:
- o dell'Acorn Venture nei periodi di permanenza nell'area di Chavonne e limitatamente all'orario: 9.00 – 12.00;
- Capannone: Provvedere alla pulizia e alla manutenzione ordinaria.
- Campi da palet: Provvedere alla pulizia e alla manutenzione ordinaria.
- d) Parco giochi:
Provvedere alla manutenzione ordinaria e alla verifica del buono stato di conservazione e di funzionamento.
- e) Servizi igienici. Il gestore dovrà:
- 1) Controllare il buon funzionamento dei servizi, degli accessori e degli scarichi fognari;
 - 2) Effettuare la pulizia e la verifica delle funzionalità dei servizi igienici giornalmente e più volte in caso di necessità.
- I servizi igienici dovranno rimanere aperti durante l'intero orario di apertura dell'area.
- f) Manufatti in legno: ad eccezione del primo anno, prima dell'apertura annuale dell'area, il gestore dovrà procedere alla verifica delle panche, dei tavoli e della fontana. I manufatti dovranno essere impregnati dal gestore con un prodotto specifico per la protezione del legno fornito dal Comune.
- g) Palco per spettacoli: provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria;



- h) Le attrezzature sistemate nell'area dovranno essere mantenute in buon funzionamento dal gestore, che dovrà provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria ed alla segnalazione al Comune di ogni danno o problema ad esse attinenti. Al termine del periodo di appalto l'area dovrà essere restituita nelle condizioni in cui è stata consegnata, salvo la normale usura. Dovranno essere segnalati immediatamente al Comune eventuali danni causati alle attrezzature.

Il gestore dovrà impegnarsi a prendere in consegna e a gestire gli immobili e le attrezzature nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano al momento della consegna che avverrà, con apposito verbale redatto dagli uffici comunali preposti.

Il Comune avrà la facoltà di effettuare i controlli che riterrà opportuni per verificare lo stato di conservazione dell'area e la sua destinazione, nonché di chiedere informazioni dettagliate anche in ordine alla gestione per verificare la regolarità del servizio svolto.

Essa ha inoltre il diritto di ispezionare in qualunque momento l'area ottenendo la collaborazione richiesta al gestore.

ART. 7

Oneri del Comune

Sono a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria dell'area nonché il taglio dell'erba dell'area verde e del campo sportivo.

E' inoltre a carico del Comune il montaggio e lo smontaggio della copertura del palco e del capannone da eseguirsi rispettivamente prima dell'apertura ed al termine della stagione.

ART. 8

Spese di gestione

Sono a carico del gestore le spese relative alla fornitura dei beni e materiali di consumo e dei prodotti per la pulizia, gli accessori e le attrezzature necessarie per effettuare le manutenzioni ordinarie, nonché la fornitura del legname per il funzionamento delle griglie.

Il gestore dovrà inoltre provvedere al pagamento del tributo Tares e rimborsare al Comune di Villeneuve la spesa relativa alla quota fissa ed al consumo dell'energia elettrica relativa al periodo di apertura dell'area (circa € 500,00 all'anno).

Per le manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune lo stesso provvederà a rimborsare al gestore il costo dell'energia elettrica consumata.

ART. 9

Diritti del Comune

Il Comune si riserva l'uso esclusivo dell'area e del campo sportivo per lo svolgimento di manifestazioni di interesse pubblico o organizzate da associazioni operanti senza scopo di lucro per un massimo di otto giornate a stagione che verranno comunicate al gestore entro il 15 aprile di ogni anno e, in caso di necessità, con un preavviso di almeno 15 giorni .



ART. 10
Divieti per il gestore

E' vietato in tutta l'area in gestione svolgere attività che non siano previste nel presente capitolato o utilizzare e depositare beni che non abbiano attinenza con il servizio da svolgere. Il gestore è tenuto a rispettare ed a far rispettare il Regolamento di Gestione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14.04.2011, allegato al presente capitolato.

Le attività svolte all'interno dell'area dovranno rispettare quanto previsto nel Piano Acustico.

ART. 11
Tariffe

Per l'ingresso all'area il gestore ha la facoltà di esigere un prezzo di ingresso entro l'importo massimo di € 2,00 per persona (sono esclusi i bambini al di sotto dei 5 anni ed i residenti nel Comune di Villeneuve).

Per l'utilizzo di ogni tavolo completo di panche, il gestore ha la facoltà di esigere € 5,00.

Per ogni cassetta di legna il gestore ha la facoltà di esigere € 4,00.

L'incasso rimarrà al gestore quale compenso per la gestione del servizio. Per fini statistici e di rendicontazione, il gestore è tenuto a comunicare mensilmente quanti frequentatori vi sono stati nell'area.

ART. 12
Canone per la gestione

Entro la fine del mese di settembre di ogni anno, il gestore è tenuto a corrispondere al Comune di Villeneuve un canone pari all'offerta presentata.

La base di partenza su cui gli interessati dovranno produrre l'offerta in rialzo è fissata in € 2.000,00 annuali. Il servizio sarà aggiudicato a chi presenterà l'offerta più vantaggiosa.

ART. 13
Modifiche alle strutture

Il Comune si riserva la facoltà di apportare delle modifiche alle strutture dell'area qualora lo ritenesse opportuno. Per modifiche rilevanti il Comune sarà tenuto a dare un preavviso almeno 40 giorni prima dell'effettuazione delle modifiche di cui sopra, ad eccezione di quelle volte a garantire la sicurezza delle persone. Il gestore, previa autorizzazione del Comune, potrà apportare migliorie/modifiche alle strutture esistenti ed all'area senza richiedere alcun compenso, tenendo presente che il Comune potrà richiedere, al termine della convenzione, il ripristino dello stato originario.

ART. 14
Consegna e consistenza dell'area

I beni mobili ed immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune dovranno essere riconsegnati allo stesso, allo scadere del contratto, nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso.



Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dell'uso dovranno essere rifiutati dall'aggiudicatario, con facoltà per il Comune di rivalersi sulla cauzione.

All'atto della riconsegna dell'impianto sportivo e dei beni mobili ivi contenuti di proprietà del Comune, dovrà essere redatto in contraddittorio tra le parti un verbale, da cui si evince lo stato di conservazione dei beni.

La redazione del verbale è condizione per lo svincolo della cauzione prestata a garanzia del buon svolgimento dell'attività.

ART. 15 **Cauzione**

Il gestore, risultato aggiudicatario in sede di gara, sarà tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto una cauzione in misura pari ad Euro **900,00** (novecento) a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione dovrà riportare:

- l'espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- la clausola di validità della garanzia sino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune beneficiario con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La suddetta garanzia, a scelta dell'offerente, può essere bancaria, assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'art 107 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 che svolgano, in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie autorizzati dal Ministero competente.

Il gestore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune decidesse di valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della convenzione.

Il gestore otterrà lo svincolo della garanzia solo a conclusione del rapporto, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.

ART. 16 **Assicurazione**

Il Comune non risponde per fatti comportanti responsabilità civili, penali, fiscali ed amministrative derivanti dalla gestione dell'area attrezzata. L'aggiudicatario del servizio dovrà procedere alla stipula di una polizza di responsabilità civile, per danni e responsabilità dipendenti dallo svolgimento del servizio di cui trattasi, con un massimale pari almeno a Euro 1.500.000,00.



ART. 17

Penali e cause di risoluzione

Per ogni giorno di mancato espletamento del servizio verrà applicata una penale di € 100,00.
In caso di gravi e reiterate inadempienze, da contestare per iscritto e sentite le ragioni dell'appaltatore oltre all'applicazione delle penali previste, si procederà alla risoluzione del contratto. In tal caso verrà incamerata la cauzione, salvo richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni causati al Comune.

ART. 18

Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, sarà deferita al foro di Aosta.



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL "PARC CHAVONNE"

- ❖ E' possibile accedere all'interno dell'area di norma dalle ore 9,00 alle ore 19,00.
- ❖ L'accesso all'area è vietato a qualsiasi tipo di veicolo. La sosta degli automezzi è consentita solamente nei piazzali adiacenti l'area stessa.
- ❖ E' vietato accedere nelle proprietà private site nelle vicinanze dell'area.
- ❖ Gli utenti dell'area dovranno usare le strutture in essa presenti con cura e attenzione, dovranno mantenere un comportamento civile, e, che non arrechi danno o fastidio agli altri utenti.
- ❖ Nell'area attrezzata è vietato:
 - a) Pernottare e sostare ovunque, anche temporaneamente, con tende e sacchi a pelo non esplicitamente autorizzati dal gestore;
 - b) Lordare, gettare carta, mozziconi di sigaretta o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - c) Sporcare, incidere, tracciare segni su tutte le panche e i tavoli dell'area;
 - d) Salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti;
 - e) Compiere qualsiasi gesto atto a deturpare l'ambiente, spezzare rami, staccare foglie e piante, raccogliere fiori e frutti;
 - f) Recare danno di qualsiasi tipo ed entità al servizio igienico situato all'interno dell'area;
 - g) Asportare, rovinare o rimuovere dalla sua sede la griglia situata nella zona predisposta alla cottura dei cibi;
 - h) Esercitare qualunque forma di commercio non preventivamente autorizzato;
 - i) Condurre cani ed altri animali senza gli accorgimenti previsti per legge nei confronti della tutela altrui e del rispetto della cosa pubblica;
 - j) Imbrattare, distruggere, rimuovere cartelli, targhe e manifesti ed avvisi collocati dal personale preposto dall'Amministrazione Comunale o dal gestore dell'area;
 - k) Accendere fuochi al di fuori della zona destinata alla preparazione e cottura dei cibi. I trasgressori saranno passibili di una sanzione da Euro 30,99 a Euro 154,94 ai sensi dell'art. 14 lettera a) della L.R. 85/1982.
- ❖ L'organizzazione di manifestazioni nel parco deve essere preventivamente autorizzata dal gestore.
- ❖ E' fatto divieto da parte degli utenti l'utilizzo dei campi di bocce e calcio per scopi diversi da quello dei giochi prescritti.
- ❖ Non è consentita la prenotazione dei tavoli se non per occasioni particolari. L'eventuale prenotazione dovrà essere concordata con il gestore dell'area.
- ❖ Prima dell'abbandono dell'area gli utenti devono accertarsi del totale spegnimento del fuoco utilizzato nella zona destinata alla preparazione e cottura dei cibi.
- ❖ L'Amministrazione Comunale ha facoltà di riservarsi parte o anche l'intera area per eventuali manifestazioni.
- ❖ Chiunque contravvenga alle prescritte disposizioni è punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi della normativa vigente in materia.